

Legge regionale 19 luglio 1982, n.60

Indennità, rimborso spese e trattamento economico di missione ai membri del comitato tecnico regionale istituito ai sensi della legge 27-5-1952, n. 949 sull'artigiancassa e successive modificazioni ; ai membri della commissione consultiva regionale istituita ai sensi della legge 11-6-1971, n. 426 ; ai membri della commissione consultiva regionale per il commercio ambulante, istituita ai sensi della legge 19-5-1976, n. 398

ARTICOLO 1

L'indennità ed il rimborso spese, nonché il trattamento economico di missione per il Presidente, i componenti ed i Segretari dei seguenti Comitati o Commissioni regionali:

- a) Comitato Tecnico regionale per la cassa per il Credito alle Imprese Artigiane per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito artigiano effettuate ai sensi della legge 27 maggio 1952 n. 949 sull'Artigiancassa e successive modificazioni;
- b) Commissione consultiva regionale per il nulla - osta all'apertura di esercizi commerciali e di grandi strutture di vendita, istituita ai sensi della legge statale 11-6-1971 n. 426;
- c) Commissione consultiva regionale per il commercio ambulante, istituita ai sensi della legge statale 19-5-1976, n. 398;

sono disciplinate dalla presente legge.

Per i membri degli organismi che siano consiglieri regionali o dipendenti dalla Regione o dipendenti dallo Stato si provvede ai sensi, rispettivamente, della legge regionale 4-2-72 n. 4, della legge regionale 6-9-1973 n. 54 e successive modificazioni, del DPR 30-6-1972 n. 748 e della legge 15-11-1973 n. 734.

ARTICOLO 2

(Comitato Tecnico Regionale istituito ai sensi della Legge 27 maggio 1952, n. 949)

Ai componenti il Comitato Tecnico Regionale di cui al precedente articolo, lett. a) ed al Segretario dello stesso è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta, fino ad un massimo di 48 giornate di sedute all'anno, nella misura di:

- L.30.000 al Presidente;
- L.22.500 agli altri componenti.

ARTICOLO 3

(Commissione Consultiva Regionale istituita ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426)

Ai componenti la Commissione Consultiva regionale ed al Segretario e' attribuita una indennita' per ogni giornata di seduta, fino ad un massimo di n. 18 giornate di sedute all'anno, nella misura di:

- L. 30.000 al Presidente;
- L. 22.500 agli altri componenti.

ARTICOLO 4

(Commissione Consultiva Regionale istituita ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398)

Ai componenti la Commissione Consultiva Regionale ed al Segretario della stessa e' attribuita una indennita' per ogni giornata di seduta fino ad un massimo di n. 10 giornate di seduta all'anno, nella misura di:

- L. 30.000 al Presidente;
- L. 22.500 agli altri componenti.

ARTICOLO 5

Ai componenti gli organismi di cui all'art. 1, che risiedono in un Comune diverso da quello sede dell'organismo di competenza spetta, quando si rechino alla seduta del proprio organismo, un trattamento economico di trasferta equiparato a quello corrisposto ai dipendenti regionali di VIII livello funzionale di cui alla LR del 9-8-78 n. 52 e successive modificazioni.

Ai componenti di cui al comma precedente e' altresì corrisposto un rimborso delle spese di viaggio nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super, vigente nel tempo, calcolando la distanza dal Comune di residenza a quello dove ha sede l'organismo.

ARTICOLO 6

Ai componenti e ai segretari degli organismi di cui all'art. 1, che per ragioni del loro ufficio si recano fuori dalla sede presso la quale sono nominati, compete il trattamento di missione, secondo la normativa della LR n. 54 del 6-9-73 e successive modificazioni.

La missione deve essere autorizzata dal Presidente degli organismi di cui all'art. 1.

Per i membri invece che siano Consiglieri regionali o dipendenti dalla Regione e dallo Stato, si provvede ai sensi rispettivamente della LR 4-2-72 n. 4, della LR del 6-9-73 n. 54 e successive modificazioni e del DPR 30-6-72 n. 748.

ARTICOLO 7

Alla liquidazione delle indennita' di cui alla presente legge provvede periodicamente la Giunta regionale sulla base di appositi prospetti sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione e/o Comitato medesimo.

ARTICOLO 8

Alla spesa di cui alla presente legge si provvede con lo stanziamento previsto al Capitolo 03240 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

ARTICOLO 9

La LR n. 42 del 19 luglio 1974 e la LR n. 53 del 26 maggio 1975 sono abrogate.